

C.P.P. -Confederazione Nazionale Pensionati Polizia – Consap –

- Denominazione- principi generali- scopi -

1) E' costituita un'Associazione Sindacale denominata "C.P.P.- Consap" aderente alla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Consap), con sede in Roma via Nazionale n°214, presso la Segreteria Generale della Consap-Polizia.

2) La C.P.P. - Consap sviluppa un'azione diretta ad affermare il ruolo cardine dei pensionati della polizia di stato, un sindacato dove i pensionati contino soprattutto nelle decisioni di tutela nel campo pensionistico e previdenziale, finalizzato all'acquisizione di nuovi diritti e nuove tutele in tutti quei settori rivolti a migliorare le condizioni di vita dei pensionati della Polizia di Stato.

3) La C.P.P.- CONSAP organizza i pensionati, realizzando e rafforzando su tutto il territorio un'adeguata Struttura organizzativa e promuove inoltre la partecipazione mediante azioni e negoziazioni. Possono ottenere l'iscrizione alla Confederazione Sindacale Pensionati Polizia di Stato, tutto il personale in quiescenza, titolare di pensione.

4) Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla definizione della politica sindacale della C.P.P. - CONSAP nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, hanno diritto a partecipare ai Congressi, anche in qualità di delegati relativamente alla costituzione degli Organi della C.P.P. a tutti i livelli della Struttura organizzativa, partecipano al dibattito e alla elaborazione della linea politico-sindacale della C.P.P.-Consap.

-Associati, organi, congresso-

5) Gli associati sono tenuti a versare una quota annua stabilita dal Consiglio Nazionale con delibera del Comitato direttivo, su proposta del segretario.

6) Decadenza della qualità di associato: la qualità di associato si perde: per dimissioni, per morosità, per esclusione: le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esonerano l'associato dimissionario dall'obbligo del pagamento delle quote arretrate e della quota relativa all'esercizio in corso alla data delle sue dimissioni né, tanto meno, gli conferiscono il diritto al rimborso delle quote associative versate; la morosità determina la decadenza dalla qualifica di associato, deve perdurare da almeno un anno e deve essere notificata dando termine al fine della regolarizzazione.

7) L'associazione sindacale C.P.P.- CONSAP si articolerà sul territorio in quattro macro-aree interregionali, così ripartite: Nord Italia; Centro Italia; Sud Italia; Italia Insulare.

Organi Centrali della C.P.P.

8) la Segreteria Nazionale, Il Congresso, il Comitato Direttivo; il Comitato Esecutivo;

9) organi di coordinamento le assemblee interregionali, sono organi di controllo amministrativo il collegio dei sindaci.

10) Sono organi periferici della C.P.P. – Consap: l'Assemblea Interregionale, il Segretario Interregionale (nuova figura), il Collegio Interregionale dei revisori dei Conti.

11) Le decisioni vengono assunte, a maggioranza. Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 50% + 1 degli aventi diritto.

Art. 6 - Il Congresso

Il Congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 4 anni. Elegge il Segretario Generale Nazionale. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 nonché da 1/3 dalle strutture interregionali.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale delle politiche previdenziali, I lavori del Congresso Nazionale sono diretti da una Presidenza che coordina le varie attività congressuali e dirime a maggioranza eventuali problemi procedurali. La Presidenza è eletta dal Congresso a maggioranza dei votanti. Compiti del Congresso sono: fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che la C.P.P.- CONSAP deve attuare ; elegge il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il Collegio di verifica. Il Presidente del Congresso Nazionale dichiara validamente costituito il Congresso dopo aver accertato, tramite la Commissione di verifica dei poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenti almeno due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza dei votanti. I regolamenti relativi alla disciplina dell'elezione dei delegati e allo svolgimento del Congresso sono approvati dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 7 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 13 componenti ed è l'organo deliberante della Confederazione Nazionale Pensionati Polizia tra un congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo provvede a:

definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della Confederazione ;

convocare il congresso della Confederazione;

emanare il regolamento per l'attuazione dello Statuto della Confederazione;

fissare le norme sul tesseramento.

La formazione è un'attività di primaria importanza della C.P.P. essendo un'esigenza indispensabile per la diffusione dell'agire quotidiano e delle proposte inerenti l'attività della stessa associazione sindacale

Il Comitato Direttivo è convocato dal Comitato Esecutivo almeno quattro volte l'anno. In via straordinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o dalla maggioranza del Comitato Esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria, i membri del Direttivo vengono eletti dal congresso nella misura del 50%, il 50% viene eletto direttamente dai direttivi interregionali.

Art. 8 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.

E' composto:

- dalla Segreteria della Confederazione
- da 11 componenti eletti dal Comitato Direttivo.

Si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque su richiesta di 1/3 dei componenti.

Il Comitato Esecutivo convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno. Ne fa parte di diritto la Segreteria Nazionale ed è convocato dal Segretario generale.

Il Comitato Esecutivo traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.

Art. 9 - La Segreteria

Al Segretario spetta la rappresentanza legale e politica dell'Associazione

Il Segretario Generale coordina e promuove l'attività della Segreteria.

La Segreteria Nazionale della C.P.P. - Consap prende le iniziative e tutte le misure necessarie ad assicurare la normale attività della confederazione e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti. Essa attua le decisioni del Comitato Direttivo; assicura la direzione permanente dell'attività del Sindacato e delibera su tutte le questioni che abbiano carattere di urgenza; Il Segretario Generale coordina e dirige l'attività della Segreteria e ne presiede le riunioni. In caso di impedimento o di assenza è sostituito da un Segretario delegato.

Art. 10 - Diritti degli iscritti

I pensionati iscritti hanno i seguenti diritti: partecipare all'elezione degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni;

essere periodicamente informati dell'attività politica e organizzativa;

contribuire alla elaborazione delle decisioni ;

essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nel sindacato in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti;

partecipare alle riunioni sindacali;

partecipare attivamente alle manifestazioni sindacali.

Art. 12 - Patrimonio

Le entrate ordinarie dell'Associazione Sindacale sono costituite dalle quote tessera e contributi secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato Direttivo.

La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria, che può nominare un tesoriere. Il patrimonio dell'Associazione Sindacale è costituito da contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essa acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e patrimoniale. La Segreteria sottoporrà all'approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci.

12 BIS Tutti gli iscritti alla C.P.P. che ricoprono cariche negli Organi statutari a qualsiasi livello della Struttura organizzativa sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

12 TER Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti dal presente statuto o di atti di indisciplina associativa si applicano, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti: ammonizione; sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; espulsione. L'ammonizione ha luogo per mancanze causate da inesperienza o comunque da fatti o atti che non arrechino gravi conseguenze all'Associazione o agli organi sociali. La sospensione ha luogo per constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro personale o per condotta scorretta che anche indirettamente arrechino danno all'Associazione, ledano gli interessi materiali e morali dell'Associazione stessa, dei componenti degli organi sociali o dei soci in genere. L'espulsione ha luogo quando il socio è recidivo nei fatti o atti di cui al comma precedente o anche, senza la recidività, quando dette mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedimento transitorio.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione Sindacale

Lo scioglimento dell'Associazione Sindacale può essere deciso dal Congresso a maggioranza dei 2/3.

In caso di scioglimento il congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'Associazione Sindacale.

Art. 14- Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera del Congresso espressa con la maggioranza dei 2/3.

Art. 15- Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto e in mancanza alle norme del codice civile.